

NORMATIVA

La Costituzione italiana prevede diverse norme in materia di pari opportunità.

Qui di seguito si riportano le principali disposizioni normative in merito alla parità di trattamento e di retribuzione, lavoro notturno, part-time, maternità e responsabilità familiari, azioni positive.

Costituzione italiana (art. 2, 3, 51, 117)

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge . A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

.....OMISSIS.....

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive .

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00141) (GU Serie Generale n.191 del 16-8-2013)

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/2013. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242).**

Jobs Act :

www.dottrinalavoro.it

www.italialavoro.it

www.cliclavoro.gov.it

Legge 9 dicembre 1977, n. 903 - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

Legge 10 aprile 1991, n. 125 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro

Legge 25 febbraio 1992, n. 215 - "Azioni positive per l'imprenditoria femminile

Lgs. 26 novembre 1999, n. 532 - Disposizioni in materia di lavoro notturno

Legge 8 marzo 2000, n. 53 - Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città

D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

Legge 24 febbraio 2006, n. 104 - Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti

D.Lgs. 25 gennaio 2010, n.5 "Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego

Legge 4 novembre 2010, n.183 - cd"Collegato Lavoro" Deleghe al Governo in materia di (...) occupazione femminile (...)

Legge 20 luglio 2011, n.120 - Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati

Legge 23 novembre 2012, n.215 - Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali (...) nella composizione delle commissioni di concorso nelle P.A.

Legge 28 giugno 2012, n. 92 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

D. Lgs n° 80 del 15 giugno 2015 Art. 24 sui congedi per donne vittime di violenza

Legge 15 febbraio 2016, n. 20

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.

AVVISO IMPORTANTE

l'Inps ha emanato la **Circolare n.128/2016**, fornendo le indicazioni per fruire di quanto previsto dal Dlgs. 80/2015, e dal Dlgs 148/2015.

Ai sensi della Circolare, i lavoratori autonomi possono beneficiare dell'indennità di paternità al posto della madre, per la nascita di un figlio. La richiesta va presentata nei casi di morte o grave infermità della madre, di abbandono del/la figlio/a da parte di quest'ultima o in caso di affidamento esclusivo del/la figlio/a al padre.

L'Inps ha recepito anche che in caso di adozione o affidamento preadottivo nazionale o internazionale le lavoratrici autonome abbiano diritto a un'indennità di cinque mesi (anziché tre), a prescindere dall'età del bambino minorenni.

Le domande vanno presentate all'Inps in forma telematica.